

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1153-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GRAZIANI)

Comunicata alla Presidenza il 23 febbraio 1989

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**col Ministro della Marina Mercantile**

**e col Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile**

(V. Stampato Camera n. 1908)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 giugno 1988*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il  
22 giugno 1988*

ONOREVOLI SENATORI. - Razionalizzare e quindi omogeneizzare mezzi e metodi per la ricerca e il soccorso in mare, è l'obiettivo della convenzione in oggetto. Meritevole negli intenti e nelle indicazioni che dà, sia per le misure nazionali sia per il loro collegamento internazionale (a questo riguardo, citiamo i centri di coordinamento dotati di telecomunicazioni con navi ed aerei nonché con gli altri centri di coordinamento della zona, un sistema informativo automatizzato per localizzare le navi che attraversano la zona di giurisdizio-

ne dei centri), il punto debole della Convenzione è che non fissa limite alcuno di tempo per la sua attuazione, lasciando così se stessa alla buona volontà degli Stati firmatari.

Nonostante questa sua debolezza organica, la convenzione appare ugualmente utile in base al principio del «meglio qualcosa che nulla». Per questo la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

GRAZIANI, *relatore*

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: AZZARÀ)

18 gennaio 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo V della convenzione stessa.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.